



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00747/19

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 71/2019, presentato, in data 2 agosto 2019, dalle società A.C. Chievo Verona S.r.l. ed Empoli F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) per la declaratoria dell'illegittimità della pretesa della LNPB di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all'adesione alla Lega stessa, a provvedere al pagamento del "Contributo solidaristico a carico delle neo retrocesse in serie B, come disciplinato dal Capo I, art. 3, e come ripartito secondo quanto previsto dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia, ed in ogni caso per la privazione di effetti, di quanto previsto dagli artt. 3, Capo I, art. 7 Capo II, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalle società ricorrenti.

Respinge il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 23 settembre 2019.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

IL RELATORE  
F.to Dante D'Alessio

Depositato in Roma, in data 23 settembre 2019.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face